

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI LAVANOLO E DI RICONDIZIONAMENTO PER L'OSTELLO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA

C.I.G B24C910655

PREMESSA	2
DEFINIZIONI	2
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 2 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	5
ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 4 MODALITÀ DI CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DELLA BIANCHERIA	9
ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
ART. 6 PERSONALE ADDETTO AD ESEGUIRE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	11
ART. 7 RESPONSABILE DELL'APPALTO	12
ART. 8 SOSPENSIONI	12
ART. 9 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	13
ART. 10 MODIFICHE CONTRATTUALI	14
ART. 11 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	14
ART. 12 CONTROLLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	16
ART. 13 PENALI	16
ART. 14 GARANZIE E ASSICURAZIONI	18
ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO	19
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	20
ART. 18 COMUNICAZIONI	22
ART.19 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA	22
ART. 20 SPESE CONTRATTUALI	23
ART.21 RINVIO	23
ART. 22_ CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	23

PREMESSA

LAZIOcrea S.p.A. (C.F. e P. IVA 13662331001), quale società *in house* della Regione Lazio, affidataria della gestione e della valorizzazione del Complesso monumentale del Castello di S. Severa, giusta deliberazione della Giunta Regionale n°245 del 12.04.2024– con sede in Roma, Via Anagnina n. 203, CAP 00118, di seguito denominata “LAZIOcrea” – ha necessità di individuare un soggetto al quale affidare il servizio a consumo di lavanolo della biancheria piana e il ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante, occorrente agli ospiti dell’Ostello ivi ubicato.

Il presente documento definisce dunque le modalità, le condizioni ed i termini di espletamento dei predetti servizi.

DEFINIZIONI

Nel prosieguo del presente documento, con il termine:

- “**Appaltatore**”: si intende il soggetto che, essendo risultato aggiudicatario della presente procedura, ha provveduto a stipulare il contratto d’appalto relativo al presente appalto.
- “**Atti di gara**”: si intende l’insieme dei documenti prodotti dalla Stazione Appaltante;
- “**Capitolato Tecnico**”: si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
- “**Disciplinare di gara**” o “**Disciplinare**”: si intende il documento, che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto;
- “**Società Appaltante**” o “**Amministrazione Aggiudicatrice**”: si intende la LAZIOcrea S.p.A. con sede legale in Roma, via Anagnina n. 203;
- “**Legale rappresentante**”: si intende la persona fisica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Procuratore generale o speciale, etc.) regolarmente munita di poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, idonei ad impegnare formalmente l’operatore concorrente nell’ambito della presente procedura;
- “**Responsabile unico del Progetto**”: si intende il soggetto individuato dalla Società Appaltante ai sensi dell’art. 15 e dell’allegato I.2 del D. Lgs. n.36/2023;

- **“Lavaggio”**: si intende la pulitura mediante acqua ed eventuali altri mezzi o sostanze detergenti che risultino idonee, secondo il substrato da trattare, all’asportazione di ogni tipo di sporco;
- **“Sanificazione”**: si intende la bonifica e l’abbattimento degli agenti patogeni quali a titolo esemplificativo virus, batteri, acari etc.;
- **“Ricondizionamento”**: si intende un insieme di attività quali lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura finalizzate al riutilizzo della biancheria piana.

ART. 1**OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio a consumo di lavanolo della biancheria piana nonché il servizio a consumo di ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante per l'ostello all'interno del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa, in Santa Marinella -SS 1, via Aurelia- Km 52,600 (RM).

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e termina il 31/12/2028 o con l'esaurirsi dell'importo massimo di spesa.

Alla scadenza, la durata dell'appalto può essere prorogata, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, su richiesta della Società Appaltante, previo finanziamento regionale.

La società appaltante, in casi eccezionali, si riserva la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario (max cinque mesi) alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In particolare, il presente appalto ha ad oggetto il servizio di noleggio della biancheria piana, ritiro della biancheria sporca, ricondizionamento (comprendente lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura), confezionamento, consegna della biancheria pulita, con le modalità specificate nel successivo **art. 4** del presente documento, per il predetto Ostello.

Fermo restando quanto sopra, l'appalto ha ad oggetto anche il reintegro, con la completa sostituzione, dei capi logori per l'uso e non più utilizzabili, su insindacabile richiesta della Società Appaltante e senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui oltre.

L'Appaltatore deve altresì effettuare, su richiesta della Società Appaltante, il ricondizionamento di **materassi, piumini, cuscini, tende, lenzuola e copertine per culle**, che saranno forniti direttamente dalla Società Appaltante a corredo dell'arredamento delle singole stanze.

L'Appaltatore dovrà garantire il soddisfacimento del fabbisogno di biancheria necessaria alla corretta conduzione della struttura ricettiva, come quantificata nella tabella denominata "*quantificazione lavanoleggio biancheria piana*", di cui al successivo art. 3.

Il servizio di lavanolo ha la finalità di assicurare un ricambio continuo ed ordinato di biancheria piana in modo da **garantire il corretto svolgimento del servizio per gli ospiti dell'Ostello**.

Al tal fine l'Appaltatore deve garantire una scorta (da depositare presso l'Ostello) almeno pari a n. 2 cambi completi per ogni posto letto, (comprendente in relazione a ciascun tipo di camera tutti i capi previsti nella tabella 1 di cui all'art.4) per assicurare il regolare servizio fino al successivo scarico.

Pertanto, se il successivo scarico è previsto in una data superiore a due giorni naturali l'Appaltatore deve lasciare presso l'Ostello una scorta adeguata alla copertura del servizio.

La Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di modificare in aumento i quantitativi della predetta scorta, anche in relazione al diverso carico stagionale.

Fermo restando quanto sopra, nella fase di avvio del Contratto, la Società Appaltante si riserva la facoltà di indicare il proprio Referente in loco, quale figura di riferimento per l'organizzazione e la pianificazione operativa delle attività.

ART. 2

LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso l'Ostello del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa sito in Santa Marinella –SS 1 Via Aurelia - Km 52,600 (RM).

Si precisa che ai fini del presente appalto le aree dell'ostello per le quali è richiesto il servizio di lavanoLO sono: n. 14 camere¹ e n. 15 bagni.

La Società Appaltante si riserva la facoltà di aumentare il numero delle camere dell'Ostello fino ad un massimo di ulteriori sei camere (5 doppie e una singola), che porterà il numero delle camere da 14 a 20 e dei bagni delle camere da 15 a 21.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve prestare a perfetta regola d'arte il servizio oggetto del presente appalto, comprendente almeno i servizi correlati di seguito riportati:

- il servizio di ricondizionamento, consistente nel lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura dei dispositivi tessili indicati nelle seguenti tabelle ;
- la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;

¹ Capienza massima n. 42 posti letto così suddivisi n. 2 Camere Singole, n. 4 Camere Doppie, n. 1 Camere Triple, n. 4 Camere Quadruple, n. 1 Condivisa 3 posti letto, n. 2 Condivisa 5 posti letto.

- l'espletamento dei servizi di **trasporto della biancheria sporco/pulita**, di prelievo di tutti i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento (biancherie sporche), di riconsegna degli stessi dopo l'avvenuto ricondizionamento (dispositivi puliti). Il suddetto servizio dovrà essere eseguito esclusivamente con automezzi appositamente a ciò adibiti e rispondenti alle norme di legge in materia, regolarmente puliti e disinfettati e con l'osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico – sanitario. Nessuna responsabilità è ascrivibile alla Società Appaltante per l'utilizzo di automezzi non idonei o per danni causati dall'utilizzo degli stessi. In sede di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore deve comunicare le targhe degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.
- **Prodotti di lavaggio e stiratura:**
L'Appaltatore deve impiegare detergenti privi di fosforo, NTA e DTA e idonei ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.
L'appaltatore deve fornire in fase di esecuzione del contratto l'elenco dei prodotti utilizzati nelle operazioni di lavaggio e stiratura e le relative schede dati di sicurezza. Ogni variazione di prodotto utilizzato dovrà essere per tempo comunicata alla Società Appaltante, la quale dovrà ricevere tempestivamente la scheda del nuovo prodotto al fine di verificarne la corrispondenza a quanto previsto dal presente documento.
- **Biancheria Piana in lavanolo:**
L'Appaltatore deve fornire in noleggio e ricondizionare **un set**, differenziato in base alla tipologia di camera, che deve avere le specifiche tecniche e almeno le quantità specificate nella seguente tabella :

DESCRIZIONE DEL CAPO	SPECIFICHE TECNICHE	QUANTITÀ MINIME
Lenzuolo sopra	100% cotone millerighe colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 200*165-h17cm+topper; di cui uno h 20cm anallergici letto matrimoniale	12
	100% cotone millerighe colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 200*85 H 17cm+topper anallergici letto singolo	18
Lenzuolo sotto	100% cotone millerighe colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure	12

	compatibili ai materassi in uso – dimensioni 200*165 h 17 cm +topper; di cui uno h 20cm anallergici letto matrimoniale	
	100% cotone millerighe colore bianco candido, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 200*85 h17cm+topper anallergici letto singolo	18
Copriletto	100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180- 220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso – dimensioni: 200*165 anallergici -ignifughi- letto matrimoniale	12
	100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180- 220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso – dimensioni 200*85 anallergici -ignifughi letto singolo	18
Federa	100% cotone, colore bianco candido , peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati – dimensioni cm 55*90- anallergici	56
Coperte	NO FIRE: materiale: 90% modacrilico ignifugo – 6% poliestere -4 % cotone dimensioni: 260 * 210 grammatura: GR 400 lavabile in acqua fredda 30° no stiro + anallergici- ignifughi- letto matrimoniale	12
Coperte	NO FIRE: materiale: 90% modacrilico ignifugo – 6% poliestere -4 % cotone dimensioni: 160 * 210 grammatura: GR 400 lavabile in acqua fredda 30° no stiro- anallergici- ignifughi letto singolo	18
Coprimaterasso	materiale: imbottitura anallergica 100% poliestere, fodera a cappuccio con angoli elasticizzati in puro cotone sanforizzato dimensioni: 165*200 h17/20cm + topper; lavabile in acqua fredda 30° stirabile +anallergici- ignifughi letto matrimoniale	12
Coprimaterasso	materiale: imbottitura anallergica 100% poliestere, fodera a cappuccio con angoli elasticizzati in puro cotone sanforizzato	18

	<i>dimensioni: 85*200 h17 cm + topper; lavabile in acqua fredda 30° stirabile+anallergici-ignifughi</i> letto singolo	
Copripiumino	100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/-5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con i piumini forniti e/o in uso – dimensioni 200 * 160 anallergici- ignifughi letto matrimoniale	12
	100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/-5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con i piumini forniti e/o in uso – dimensioni 190*80 anallergici- ignifughi letto singolo	18
Asciugamano Viso	spugna di puro cotone 100% - anallergici dimensioni cm 60*90	42
Salvietta Bidet	spugna di puro cotone 100% - anallergici dimensioni cm 30*30	42
Telo Doccia	spugna di puro cotone 100% - anallergici dimensioni cm 100*150	42
Scendi Doccia	spugna di puro cotone 100% anallergici	15

Tabella 1 – Quantificazione lavanoLO biancheria piana

- **Ricondizionamento materiali forniti dalla Società Appaltante**

L'Appaltatore deve prestare a richiesta della Società Appaltante il servizio di ricondizionamento, comprensivo anche della sanificazione, dei piumini, delle coperte, dei materassi, dei coprimaterassi, dei cuscini, tende e lenzuola e copertine per culle (forniti dalla Società Appaltante), come specificato nella seguente tabella.

DESCRIZIONE DEL CAPO	SPECIFICHE TECNICHE	QUANTITÀ MINIME
Posto Letto Matrimoniale		
Piumini	<i>materiale</i> : fibra di polietere flame ritardante <i>dimensioni</i> : 255 * 205 (per i letti matrimoniali) <i>grammatura</i> : GR 200 <i>lavabile</i> in acqua fredda 30° no stiro + anallergici- ignifughi	12
Tende	Lavaggio periodico	18

Cuscini	<i>materiale</i> : 100% poliestere <i>dimensioni</i> : 50 * 80 <i>grammatura</i> : 120 gr lavabile in acqua fredda 30° + anallergici- ignifughi	36
Lenzuola e copertine per culle	<i>Lavaggio periodico</i>	15
Materasso	<i>Materasso matrimoniale in poliuretano espanso ad alta densità. Rivestimento tessuto ignifugo omologato in classe 1IM</i> <i>Dimensioni</i> cm 200*165 + anallergici-ignifughi	12
Posto Letto Singolo		
Piumini	<i>materiale</i> : fibra di polietere flame ritardante <i>dimensioni</i> : 155 * 205 (per letti singoli) <i>grammatura</i> : GR 200 <i>lavabile</i> in acqua fredda 30° no stiro	18
Cuscini	<i>materiale</i> : 100% poliestere <i>dimensioni</i> : 50 * 80 <i>grammatura</i> : 120 gr lavabile in acqua fredda 30°	18
Materasso	<i>Materasso singolo in poliuretano espanso ad alta densità. Rivestimento tessuto ignifugo omologato in classe 1IM</i> <i>Dimensioni</i> cm 200*85	18

Tabella 2 – Servizio di ricondizionamento materiali forniti dalla Società Appaltante
ART. 4
MODALITÀ DI CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DELLA BIANCHERIA

Il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita sarà effettuato a totale carico e rischio dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, **con plichi di facile riconoscimento con etichetta o indicazione del prodotto e della quantità**, deve provvedere a consegnare, scaricare e porre nel locale guardaroba destinato dalla Società Appaltante lo stesso quantitativo di biancheria ritirata la volta precedente.

All'atto del ritiro/consegna della biancheria l'Appaltatore deve compilare una bolla di consegna contenente il dettaglio dei capi da lavare ritirati e di quelli puliti consegnati, compresi i resi della biancheria non idonea e il successivo reintegro

Qualora durante la fase del ricondizionamento il materiale fornito dalla Società Appaltante subisca un danno, imputabile per dolo o colpa all'Appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto al risarcirlo, provvedendo al reintegro dello stesso capo.

ART. 5**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve eseguire i servizi oggetto del presente appalto integralmente ed a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente documento. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.

L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite dall'Appaltatore senza interferire con l'attività ricettiva dell'Ostello, salvaguardando le esigenze dei clienti dello stesso e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività ricettiva in atto.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa per le sopra menzionate motivazioni.

L'Appaltatore deve rispettare e attenersi rigorosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni, atte a ridurre al minimo e/o eliminare i rischi da interferenza, contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), che verrà sottoscritto contestualmente alla stipula del Contratto ed a quest'ultimo allegato per farne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore al termine del mese di riferimento deve redigere, sulla base delle bolle di consegna, un apposito **Report** contenente l'elenco delle attività eseguite nel mese precedente (es. quantitativo biancheria pulita consegnata per lavanoio; quantitativo di piumini e cuscini sanificati). Il Report deve essere predisposto e consegnato alla Società Appaltante entro i primi 7 (sette) giorni lavorativi di ogni mese successivo ed approvato per iscritto dal Responsabile unico del Progetto ai fini di quanto previsto nel successivo art. 13 del presente documento in tema di corrispettivo.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AD ESEGUIRE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore dovrà impiegare personale, idoneo a garantire l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Ciò premesso l'Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo di lavoro applicabile e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa assumendo, a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compresi, in generale, tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l'impresa ed i propri dipendenti.

Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell'Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti della Società Appaltante.

Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché dei trattamenti economici del personale dipendente dall'Appaltatore, la Società Appaltante adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.

L'Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

Ai fini della clausola sociale si rinvia alla seguente tabella, concernente l'elenco e dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto.

NUMERO RISORSE UMANE	QUALIFICAZIONE	LIVELLO CONTRATTUALE	NUMERO SCATTI ANZIANITA'	MONTE ORE SETTIMANALE	RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	LAVORAT. SVANTAGGIATI (LEGGE 381/91)	CCNL IMPIEGATO	SEDE DI LAVORO
1	OPERAIO	2	0	20	7,42	NO	MULTISERVIZI	S. SEVERA

ART. 7

RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore, alla stipula del contratto, deve comunicare alla Società Appaltante il nominativo ed i recapiti (sede, ufficio, telefoni, P.E.C., e-mail) del Responsabile dell'appalto, al quale è attribuita la funzione di referente unico nei confronti della Società Appaltante, per tutta la durata del contratto e per qualunque questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell'appalto.

In particolare, il Responsabile dell'appalto ha l'onere di seguire tutte le fasi di esecuzione assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e delle modalità di esecuzione del servizio.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Appaltatore deve svolgere le attività contrattuali in pieno coordinamento e integrazione con la Società Appaltante.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi in fase di esecuzione dell'appalto.

ART. 8

SOSPENSIONI

L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i servizi oggetto del presente appalto. Qualora, insorgano circostanze che, a giudizio della Società Appaltante, impediscono in via temporanea che i servizi siano prestati utilmente a regola d'arte, il Responsabile unico del Progetto, ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, ne ordina la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio. Nell'eventualità che i predetti impedimenti non consentano di procedere parzialmente al regolare svolgimento di una parte dei servizi, la Società Appaltante può ordinare una sospensione parziale dei servizi non eseguibili in conseguenza dei predetti impedimenti, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a proseguire i servizi eseguibili indicati nel verbale di sospensione. Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore sono, ai sensi dell'art. 121 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi.

Fermo restando quanto sopra, la sospensione può altresì essere disposta dal Responsabile unico del Progetto per ragioni di necessità o pubblico interesse.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad alcun risarcimento e/o indennità; se la Società Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo e/o risarcimento è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Il Responsabile unico del Progetto, dopo aver accertato l'eventuale cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei servizi, ne dispone la ripresa e indica eventualmente il nuovo termine contrattuale. La ripresa dei servizi è effettuata con verbale di ripresa servizi, che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione.

ART. 9

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l'Appaltatore (nel seguito congiuntamente denominati "Parti") saranno regolati, in via graduata:

- dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
- dalle clausole del Contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio. Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla procedura di gara.

ART. 10**MODIFICHE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Società Appaltante. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Società Appaltante all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento del danno.

La Società Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

La facoltà riservata alla Società Appaltante di introdurre varianti non muterà la forma dell'appalto.

In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'intero importo del Contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Nel caso di varianti richieste dalla Società Appaltante, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Responsabile Unico di Progetto e l'Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta e applicando agli stessi il ribasso d'asta offerto.

Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere adottate a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell'Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Responsabile Unico del Progetto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 11**CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è stabilito **a consumo** e sarà pari al prezzo del lavanolo e del ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante per ogni singolo capo, come indicato dall'Appaltatore nell'offerta economica in sede di gara, moltiplicato per il numero di capi di biancheria effettivamente ricondizionati e consegnati nel mese di riferimento, come indicati nei report approvati dal Responsabile unico del progetto .

Fermo restando quanto sopra, si precisa che la cifra stimata come importo massimo di spesa dell'appalto è pari ad € **267.000,00** (duecentosessantasettemila/00), oltre I.V.A. e costi della sicurezza d'interferenza non soggetti a ribasso pari ad euro **400,00** (quattrocento/00); la suddetta cifra è meramente indicativa calcolata sul numero di clienti che presumibilmente saranno ospitati nell'ostello nel corso dell'intera durata dell'appalto.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'importo massimo di spesa sopra indicato è frutto di una stima e, pertanto, potrebbe non essere raggiunto nel corso della durata del contratto in quanto, in considerazione della natura e della tipologia delle prestazioni oggetto del presente appalto, non è possibile quantificare in maniera certa *ex ante* i servizi oggetto del presente appalto.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, il mancato raggiungimento dell'importo massimo stimato non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore, il quale non potrà richiedere a LAZIOcrea alcun compenso, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Con riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore deve redigere mensilmente un apposito **Report** contenente l'elenco delle attività eseguite nel mese precedente, suddiviso tra capi consegnati in lavanolo e capi ricondizionati. Il Report deve essere predisposto e consegnato alla Società Appaltante entro i primi 7 (sette) giorni lavorativi di ogni mese successivo ed approvato per iscritto dal Responsabile unico del Progetto.

Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni del presente documento.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore, a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto, dovrà essere fatturato mensilmente sulla base di quanto risultante dai sopra menzionati Report approvati per iscritto dal Responsabile unico del Progetto.

Fermo restando quanto sopra, il pagamento del corrispettivo dovuto (salva l'applicazione di eventuali penali in compensazione) sarà effettuato previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile unico del Progetto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di regolare fattura da parte della Società appaltante.

Le suddette fatture dovranno comunque indicare:

- la denominazione del presente affidamento ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara);
- il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società appaltante a seguito della aggiudicazione;
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".
- Codice per la fatturazione elettronica: UFRKOB

Al riguardo, infatti, si precisa che dal 01/07/2017 la LAZIOcrea S.p.A. è assoggettata al regime del c.d. “split payment”, con la conseguenza che l’importo dell’I.V.A. non sarà corrisposto al fornitore, bensì direttamente versato all’Erario dalla Società affidante.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore, fermo restando che quest’ultimo assume gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7. della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia

In particolare, l’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Società appaltante le eventuali variazioni della modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta inteso che la Società Appaltante potrà in ogni momento richiedere all’Appaltatore, l’esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale impiegato nell’esecuzione del servizio.

In caso di mancata esibizione di tale documentazione da parte dell’Appaltatore, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo all’Appaltatore.

ART. 12

CONTROLLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato o comunque prestazioni non effettuate a perfetta regola d’arte, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, come oltre meglio dettagliato.

ART. 13

PENALI

I servizi oggetto del presente appalto devono essere pienamente e correttamente eseguiti nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle modalità prescritte nel presente documento.

La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da quest'ultima ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare la seguente penale:

- in caso di omissione anche parziale del servizio e/o di espletamento dello stesso non realizzato a perfetta regola d'arte, accertato dalla Società Appaltante e contestato in prima istanza all'Appaltatore anche verbalmente e successivamente con P.E.C e/o e-mail, l'Appaltatore deve ripristinare la piena e corretta esecuzione del servizio e/o effettuare le prestazioni contestate a perfetta regola d'arte entro la giornata in cui è stata effettuata la predetta contestazione. Trascorso il termine di cui sopra, per ogni giorno naturale di ritardo nell'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'uno per mille dell'importo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione da parte della Società appaltante non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d'arte.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all'Appaltatore mediante P.E.C. e. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 14

GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, derivassero dall'uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio e/o da una non corretta prestazione del servizio.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva e tiene indenne la Società appaltante e la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e/o cose della Società stessa, dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, inadempienze o inosservanza, anche parziale, degli obblighi contrattuali, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è condizione essenziale per la Società Appaltante.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 15

RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara o comunque venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;
- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al comma 3, lettere a) e b) del predetto articolo 120;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 122, commi 3, 4 del Codice il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi il Responsabile Unico del Progetto quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso, tenendo indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore degli eventuali materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'esercizio del diritto di recesso o la dichiarazione di risoluzione sarà manifestata dalla Società Appaltante con una formale comunicazione scritta all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

ART. 16

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge

136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 17

SUBAPPALTO

L'Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 solo previa autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.

L'Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere alla Società Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere:

- il contratto di subappalto condizionato all'autorizzazione della Società Appaltante;
- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;
- la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l'espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
- l'attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV del Libro II del Codice.
- ogni altro documento richiesto dalla Società appaltante.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla legge di gara, dal presente Contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alla Società appaltante. L'Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore nei confronti della società appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; l'appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente

esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Società Appaltante. Resta comunque fermo che l'Appaltatore deve tenere indenne la Società Appaltante da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi.

La Società Appaltante avrà il diritto di richiedere all'Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

La Società Appaltante sarà in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all'art. 1662, comma 1 del Codice Civile; a tal fine, l'Appaltatore si impegna a ottenere l'espresso consenso del Subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ART. 18

COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente affidamento, DEVE essere inviata al Responsabile unico del progetto (RUP) nominato dalla Società Appaltante. Salvo quanto disposto in altre parti del presente documento, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, potranno essere inviate tramite P.E.C., e-mail, da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART.19

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente subito.

L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del singolo contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione

disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del presente Capitolato e/o del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte di queste ultime ai diritti ad essa spettanti.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo come precisato nel Disciplinare, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.

In caso d'uso, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ART.21

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle norme del Codice Civile, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) e a quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, in quanto applicabili

ART. 22

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del singolo contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà la clausola compromissoria.